

Regolamento del Comitato per il controllo analogo

Articolo 1

Controllo analogo – Oggetto e finalità

Il presente regolamento:

- disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitate da... (di seguito, "Enti affidanti") sulla società *in house* denominata "BEA Gestioni S.p.A." (di seguito "Società"), di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra gli Enti locali affidanti e gli organi amministrativi della Società;
- individua i comportamenti degli organi della Società, nei confronti degli Enti affidanti e le diverse competenze degli organi dello stesso in un'ottica di *governance*;
- garantisce la costante separazione tra il potere di *governance* della partecipazione societaria *in house* degli Enti affidanti e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento a terzi e la gestione di servizi.

Articolo 2

Modalità di attuazione del controllo analogo – Comitato per il controllo analogo

Nella Società è costituito, secondo le previsioni dello Statuto, un Comitato per il controllo analogo (di seguito "Comitato") al quale è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali della Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse. Gli organi amministrativi della Società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dal Comitato.

Tale potere d'indirizzo si esercita mediante l'emanazione di specifici atti diretti all'organo di amministrazione della Società che ha il compito di recepirli e, se necessario, tradurli in prescrizioni e direttive, ai fini della loro efficacia.

L'attività del Comitato il controllo analogo si articola su tre principali livelli:

- a) livello strategico (indirizzo e controllo societario);
- b) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);
- c) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi).

Rimangono salve tutte le forme di controllo, di verifica e di monitoraggio previste dalla normativa statale sulle società a partecipazione pubblica e dal codice civile.

Articolo 3

Organi della Società coinvolti nel controllo analogo

In relazione alla specificità degli atti societari, il Comitato potrà avere rapporti con gli organi della Società secondo il sotto indicato riparto di competenze:

a) (livello strategico) Organo Amministrativo

oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, il Comitato esercita, in rapporto con l'Organo Amministrativo, le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzi, obiettivi, controllo sulla Società e di Bilancio;

b) ((livello strategico e livello di coordinamento e monitoraggio) Presidente

il Comitato avrà rapporti con il Presidente nella sua qualità di legale rappresentante della Società

c) (livello gestionale) Direttore Generale

il Comitato avrà rapporti con il Direttore Generale nella sua qualità di responsabile operativo della Società.

Articolo 4

Modalità di attuazione del livello strategico

Il livello strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, viene attuato dal Comitato, in rapporto con il Presidente e con l'Organo Amministrativo.

Per poter efficacemente esercitare il controllo al Comitato, dovrà essere trasmessa ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza ed economicità del servizio gestito ed, in particolare, la seguente documentazione:

- verbali dell'Organo Amministrativo e delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa seduta;
- copia degli atti negoziali (gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, *leasing*, ecc.) di valore superiore a Euro 200.000;
- atti, documentazione e informazioni che il Comitato ritiene opportuno acquisire, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

Articolo. 5

Modalità di attuazione del livello di coordinamento e monitoraggio

- Il *livello di coordinamento e monitoraggio* (economico-finanziario) tende ad indirizzare l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

Il livello di coordinamento viene svolto dal Comitato in rapporto con il Presidente e comprende le seguenti attività:

- esame ed istruttoria, con i servizi competenti, per l'approvazione delle eventuali modifiche dello Statuto della Società e delle procedure di trasformazione;
- monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico della Società;
- archiviazione dati e documenti relativi alla Società;
- analisi dei contenuti dell'ordine del giorno delle assemblee della Società, con i servizi competenti;
- collaborazione con il Collegio Sindacale per lo svolgimento della sua attività di controllo sulla Società;
- controllo dei documenti di programmazione (*Budget* previsionali, Piani Industriali, ecc) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, relazioni semestrali e reportistica).

Il controllo economico-finanziario viene attuato dal Comitato in rapporto con il Presidente attraverso il monitoraggio:

- a) preventivo (*ex ante*) nella fase di programmazione annuale e pluriennale del *Budget*;
- b) concomitante, con l'analisi di *reports* periodici sullo stato di utilizzazione del *Budget*;
- c) a consuntivo (*ex post*) attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e del bilancio consolidato.

Articolo. 6

Il controllo preventivo

Il Comitato esercita attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici della Società.

A tal proposito la Società, entro il 20 settembre di ogni anno, trasmette al Comitato il *Budget* previsionale economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il piano pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie, che saranno oggetto di approvazione dell'Organo Amministrativo, previo supporto e verifica dei Servizi Finanziari. A tal fine, il Comitato può fare richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

Il *Budget* dovrà essere composto da:

- a) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando:
 - il conto economico aggregato aziendale che dovrà esprimere anche i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di gestione, gli ammortamenti, gli interessi ed oneri finanziari;
 - il *Budget* della gestione caratteristica;

- la proposta di investimenti per tipologia;
- il prospetto riepilogativo concernente le variazioni del personale dipendente;
- la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.

b) un programma pluriennale, di durata triennale, articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza:

- gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Articolo. 7

Il controllo concomitante

In fase di monitoraggio, entro il 15 luglio di ogni anno, al fine di poter rispettare i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, la Società è tenuta a presentare al Comitato una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio e sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati e dell'eventuale variazione del piano di programma, affinché sia possibile verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Il Comitato, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali l'Organo amministrativo della Società dovrà attenersi.

Il controllo concomitante viene attuato dal Comitato attraverso:

- a) il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società entro il 15 luglio e 15 gennaio nelle quali viene illustrato:
- lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel *Budget*, analisi di eventuali cause degli scostamenti rispetto allo stesso, nonché azioni correttive da attuare;
 - l'andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente;
 - l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori, nonché i principali atti di gestione del personale.

Il *report* semestrale contiene il conto economico consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

b) il monitoraggio, a cadenza trimestrale, di:

- un *report* economico, suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);

- un *report* sui flussi di liquidità.

Qualora le relazioni di cui sopra non siano ritenute esaustive, il Comitato può chiedere alla Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli.

Il Comitato potrà avvalersi per i controlli dei servizi economico-finanziari della Società.

Il controllo concomitante può essere, inoltre, svolto attraverso incontri, nonché verifiche presso la sede societaria e nelle sedi di svolgimento dei servizi affidati alla Società.

Articolo. 8

Il controllo a consuntivo

Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo, la Società è tenuta a trasmettere al Comitato la proposta di bilancio di esercizio, predisposta dall'Organo amministrativo, corredata dei documenti previsti dalle leggi e certificata dal soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile, almeno 30 (trenta) giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa, corredata del relativo verbale del Revisore dei conti e, comunque, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Anche a seguito delle risultanze del rendiconto, il Comitato, sulla base dei risultati raggiunti, può rimodulare gli obiettivi della programmazione.

Articolo. 9

Modalità di attuazione del livello gestionale

Il Comitato esercita le proprie funzioni a *livello gestionale* in rapporto con il Direttore Generale, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi eseguiti dalla Società.

Il controllo sull'efficienza ed efficacia si esplica in sede di definizione e approvazione dei singoli contratti di servizio e di analisi dei piani industriali.

Articolo 10

Attività richiesta alla Società e obblighi informativi

La Società dovrà garantire:

- lo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;
- l'accesso ai documenti, nel rispetto della normativa vigente;
- la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività della Società e di tutta la documentazione richiesta ed utile all'espletamento delle funzioni proprie degli Enti affidanti;

- l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute dell'Organo amministrativo della Società, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno con gli eventuali documenti illustrativi, nonché i relativi verbali entro 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione;

La Società è tenuta ad individuare e comunicare al Comitato i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare, con spirito di collaborazione, lo scambio di informazioni e dati.

Il Comitato e i suoi membri hanno libero accesso ai locali della Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione.

Articolo 11

Obblighi specifici della Società

La Società dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, in particolare nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della Società, trasparenza e anticorruzione;
- relazione annuale sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Le informazioni trasmesse al Comitato nel rispetto del presente regolamento e la Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati nel presente articolo.

L'Organo Amministrativo della Società e il Presidente possono partecipare alle sedute del Comitato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Articolo 12

Tempi di riscontro alle richieste degli Enti

Qualora per la propria attività un Ente affidante richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, la Società deve darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedano elaborazioni complesse.

Articolo 13

Sanzioni

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte della Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comitato o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'Organo amministrativo della Società può essere revocato per giusta causa, nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale.

Articolo 14

Rappresentanti degli Enti nel Comitato ed insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

I rappresentanti degli enti affidanti nel Comitato si attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dichiarano, all'atto della nomina, di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 15

Norme di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui alla Legge n. 190/2012, il D.Lgs. n. 33/2013, il D.Lgs. n. 39/2013, il D.Lgs. n. 175/2016 e il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Il presente regolamento deve essere coordinato con quanto previsto nello Statuto della Società.